



P.P. CH-3003 Berna, UFG

## Per E-Mail

Segreterie generali dei  
Dipartimenti federali

Riferimento/dossier:

Vs. riferimento:

Ns. riferimento:

**Berna, 18 settembre 2019**

## **Informazioni sulla ratifica e l'entrata in vigore della Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa**

Gentili Signore e Signori,

la Convenzione europea del 24 novembre 1977<sup>1</sup> sulla notificazione all'estero di documenti in materia amministrativa (a seguire: Convenzione) obbliga gli Stati contraenti a prestarsi vicendevolmente assistenza amministrativa per quanto concerne la notificazione di documenti negli affari amministrativi. Entrata in vigore nel 1982, ne sono Stati contraenti Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Spagna. La Svizzera ha firmato la Convenzione il 24 novembre 1977, ma per lungo tempo non l'ha ratificata.

Il 28 settembre 2018, l'Assemblea federale ha approvato la ratifica della Convenzione. Per la Svizzera, l'entrata in vigore è ora prevista per il 1° ottobre 2019.

### *A. Situazione iniziale*

Secondo la concezione svizzera del diritto, la notificazione di un documento ufficiale a un destinatario all'estero è un atto sovrano che non può essere eseguito sul territorio di un altro Stato. La sovranità territoriale dello Stato in cui deve essere notificato il documento resta inviolata soltanto se tale Stato autorizza la notificazione, la ammette in virtù di un trattato o vi

---

<sup>1</sup> <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680077334>

procede nel quadro dell'assistenza amministrativa. In quest'ultimo caso la notificazione avviene per via diplomatica o consolare, un metodo che spesso si rivela laborioso in considerazione dell'intensità dello scambio di documenti con l'estero e della necessità di comunicare in modo rapido. L'adesione della Svizzera alla Convenzione mira a mitigare questo problema nei rapporti con gli altri Stati contraenti, rendendo la notificazione di documenti ufficiali a destinatari all'estero più semplice e rapida.

In diversi ambiti specifici la notificazione transfrontaliera dei documenti è già regolata dalla legge o dai trattati internazionali. La Convenzione non tange tali disposizioni, che sono preminenti e pertanto continuano ad essere applicabili, ma crea nei rapporti con gli Stati contraenti una soluzione trasversale sussidiaria per i restanti settori. La Convenzione comprende diverse regole di base, soddisfa l'esigenza delle autorità straniere degli Stati contraenti di notificare validamente documenti ufficiali a destinatari in Svizzera e quella delle autorità svizzere di fare altrettanto in tali Stati, indicando le modalità da osservare a tal fine.

### *B. Campo d'applicazione*

La Convenzione è, in linea di principio, applicabile a tutte le materie amministrative, con l'eccezione di quelle fiscali e penali. Si applica sussidiariamente, nella misura in cui non esistono norme speciali nazionali e/o internazionali.

Gli Stati contraenti possono estendere o limitare il campo d'applicazione con una dichiarazione. La Svizzera ha fatto uso di questa possibilità per precisare che la Convenzione si applica anche ai procedimenti per reati il cui perseguimento e la cui repressione, nel momento della richiesta, non sono di competenza di un giudice, ossia i procedimenti di diritto penale amministrativo, mentre non si applica agli ambiti della vigilanza sui mercati finanziari e del Servizio delle attività informative. Nella sua dichiarazione la Svizzera ha inoltre sottolineato che la Convenzione non trova applicazione in materia fiscale, cioè in tutti i settori del diritto fiscale.

### *C. Vie di trasmissione*

La Convenzione prevede che ciascuno Stato contraente designi un'autorità centrale che riceva le richieste di notificazione dall'estero e vi dia seguito. Secondo la dichiarazione della Svizzera in merito all'articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione, questo ruolo per il nostro Paese è assunto dall'Ufficio federale di giustizia. Non è stata invece designata un'autorità centrale d'invio ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 3 della Convenzione.

Pertanto, se non è escluso dagli Stati contraenti mediante dichiarazione o riserva, si raccomanda alle autorità svizzere di impiegare in via prioritaria la notificazione postale diretta all'estero, poiché è il metodo di trasmissione più rapido.

È in ogni caso possibile anche il ricorso all'autorità centrale designata dal rispettivo Stato contraente. Le indicazioni relative all'autorità centrale estera competente sono reperibili alla pagina Internet del Consiglio d'Europa<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/094> -> Riserve et Dichiarazioni

La Convenzione prevede inoltre che un documento possa essere notificato direttamente da un funzionario consolare (o da un diplomatico) dello Stato richiedente al concittadino destinatario all'estero<sup>3</sup>.

La possibilità di notificazione per via diplomatica è mantenuta, ma andrebbe evitata poiché richiede tempi lunghi.

#### *D. Formalità e disbrigo delle richieste di notificazione*

La Convenzione prevede che ogni domanda di notificazione debba essere conforme a un modello che si trova nell'allegato alla Convenzione<sup>4</sup>. Lo Stato richiesto può eseguire la notificazione semplicemente consegnando l'atto al destinatario, se quest'ultimo è disposto ad accettarlo. In caso contrario occorre rispettare le forme previste per la notificazione dal diritto interno dello Stato richiesto. Non è necessario allegare la traduzione del documento, tuttavia il destinatario può rifiutarlo con la motivazione che non capisce la lingua in cui è redatto. L'autorità centrale può allora tradurlo essa stessa o invitare l'autorità richiedente a farlo. Se lo Stato richiedente auspica che sia rispettata una determinata forma di notificazione, lo Stato richiesto deve consentirvi se compatibile con il proprio diritto.

La procedura di notificazione si considera conclusa nel momento in cui l'autorità richiesta allestisce e trasmette un'attestazione di notificazione che constata l'esecuzione della domanda o indica i motivi per i quali non è stata evasa. La Convenzione prevede un modello anche per questa attestazione.

Come da dichiarazione<sup>5</sup> ad articolo 10 della Convenzione, la Svizzera richiede che le domande di notificazione a persone sul territorio svizzero siano accompagnate da un apposito formulario in cui vengono informate dei loro diritti e doveri.

#### *E. Motivi di rifiuto*

L'autorità richiesta può rifiutare le domande di notificazione che non rispettano la Convenzione. Il rifiuto è ammissibile quando:

- la domanda riguarda una materia non compresa dalla Convenzione (e quindi non costituisce materia amministrativa ai sensi della Convenzione);
- lo Stato richiesto ritiene che la notificazione sia di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali;
- il destinatario non viene trovato all'indirizzo indicato dall'autorità richiedente e il suo recapito non può essere facilmente determinato.

---

<sup>3</sup> Cfr. GAAC 2/2014 del 22 ottobre 2017, Gutachten der Direktion für Völkerrecht vom 26. Februar 2013: Zustellung amtlicher Dokumente an eigene Staatsbürger im Ausland (disponibile soltanto in tedesco)

<sup>4</sup> <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/094> -> Appendix

<sup>5</sup> <https://rm.coe.int/stce-094-swi-modele-avis-au-destinataire/168094d2cb>

*F. Sito Internet dell'Ufficio federale di giustizia (UFG)*

Il sito Internet dell'UFG<sup>6</sup> contiene informazioni pratiche sull'assistenza giudiziaria internazionale tra la Svizzera e l'estero e si rivolge ad autorità e a persone private che operano in quest'ambito o sono coinvolte in una procedura di assistenza giudiziaria internazionale. Il sito è strutturato in quattro sezioni: Diritto penale, Diritto civile, Diritto amministrativo (nuova sezione) e Guida all'assistenza giudiziaria. La Guida all'assistenza giudiziaria contiene i modelli di domande e formulari e un indice che permette di consultare le formalità da osservare per ogni Paese, elencate e regolarmente aggiornate nelle pagine dei singoli Stati. Finora le pagine dedicate ai Paesi riguardavano soltanto l'assistenza giudiziaria internazionale in ambito civile e penale. Per gli otto Stati che hanno ratificato la Convenzione verranno ora create anche pagine relative alla notificazione in materia amministrativa, che per le autorità svizzere incaricate di procedere a una tale notificazione all'estero, conterranno informazioni utili, riguardanti ad esempio:


- la necessità di una traduzione;
- il numero di esemplari;
- i formulari e i relativi link;
- le vie di trasmissione;
- le autorità centrali estere / i contatti all'estero.

Vi preghiamo di inoltrare la presente comunicazione alle autorità interessate e suggeriamo di consultare la pagina Internet dell'UFG in caso di notificazioni di documenti in materia amministrativa in uno degli otto Stati contraenti. L'UFG resta a disposizione per rispondere a eventuali domande e richieste di informazioni (contatto: tel. [058 462 11 20](tel:0584621120), e-mail [irh@bj.admin.ch](mailto:irh@bj.admin.ch)).

Cordiali saluti

**Ufficio federale di giustizia UFG**

Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale



Laurence Fontana Jungo  
Vicedirettrice

---

<sup>6</sup> [www.rhf.admin.ch](http://www.rhf.admin.ch)